

Allegato C al progetto SBPVR



N. di Rep.

PROVINCIA DI VERONA

ATTO PUBBLICO - CONTRATTO DI APPALTO

**Contratto di appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del
sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR)**

CIG N.7853618299.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 oggi 30 del mese di giugno alle ore 12.45 in un ufficio della sede
della Provincia di Verona, in via Santa Maria Antica n. 1

(30/06/2019)

AVANTI A ME

dottor Franco Bonfante, segretario generale della Provincia di Verona, autorizzato
a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica
presso la sede della Provincia stessa

SONO COMPARSI

da una parte:

- il dottor, nato a il, dirigente provinciale,
domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della stessa, codice fiscale numero

00654810233, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche Provincia. Il dott. è competente a stipulare i contratti per conto della Provincia, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, dell'articolo 54 dello statuto provinciale, dell'articolo 17 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia in data 23 novembre 2016, n. 56 di registro. Lo stesso interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione numero in data/2019;

dall'altra parte:

- il sig., nato a il e residente a Via....., n., il quale interviene nel presente Atto in qualità di consigliere delegato munito dei necessari poteri di firma, della Società con sede legale in , via....., n., cap, codice fiscale

La suddetta Società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Operatore economico".

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con deliberazione consiliare n. 28/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per l'adesione dei Comuni al sistema bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR);

- l'appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) , CIG N.7853618299, è stato aggiudicato con determinazione n. in data/2019, esecutiva ai sensi di legge;

- il responsabile del procedimento del suddetto servizio, dr. Giovanni Chemello ha attestato, con dichiarazione in data, acquisita al protocollo dell'Ente in data, al n., che la suddetta determinazione dirigenziale, n. in data /2019, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore economico, e che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articoli 32, commi 7 e 9, 76, comma 5) e 98 ;

- con nota prot. n., in data la Provincia ha richiesto tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia sul Sistema informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant.) l'informazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

- a tutt'oggi, non è pervenuta l'informazione da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, è possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; il dirigente

- con nota del /2019, acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. di registro, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Operatore economico;

- con nota del /2019, acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. di registro, ai sensi dell'articolo 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del suddetto articolo e che la stessa si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata;

PREMETTONO INOLTRE CHE

l'Operatore economico:

- ha dimostrato la disponibilità dei mezzi per l'espletamento del servizio, come previsto dal capitolato tecnico e si obbliga a mantenere detta disponibilità per tutta la durata del contratto;
- ha trasmesso l'elenco degli operatori che saranno impiegati per la durata del contratto;
- ha trasmesso comprovante la disponibilità di un magazzino adeguato per le attività di smistamento del materiale oggetto dei servizi previsti dal presente contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto e durata dell'appalto)

1. La Provincia, nella persona del dirigente, affida alla Società che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) – CIG N.7853618299.

2. Le Parti danno atto che la durata del presente contratto corrisponde al periodo dal al

Le parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio il

come risulta da apposito verbale di consegna acquisito al protocollo della Provincia al n. in data/2019 e terminerà il

3. La durata del contratto potrà essere prorogata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 3

(Obblighi dell'Operatore economico)

1. L'Operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto, dal capitolato, dal disciplinare di gara e dall'offerta presentata in sede di gara. Le garanzie, le coperture assicurative, i rischi, le condizioni generali e speciali, sono puntualmente specificati e analiticamente regolamentati in detti documenti. Sono allegati al presente contratto il capitolato, il disciplinare di gara e l'offerta presentata in sede di gara per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. L'Operatore economico si impegna a ottenere la qualificazione Agid come fornitore SaaS entro 6 mesi dalla consegna del servizio, nonché a conservarla per l'intera durata del contratto, ovvero a comunicarne tempestivamente alla Provincia l'eventuale revoca o rinuncia.

ARTICOLO 4

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'Operatore economico, che accetta, per le prestazioni previste dal presente contratto è pari a euro oltre IVA sulle prestazioni soggette.

2. La Provincia pagherà a cadenza trimestrale, previa acquisizione delle relative fatture, l'importo di euro comprensivo di tutti gli oneri per la perfetta esecuzione del servizio. L'Operatore economico, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione dei servizi.
3. Le Parti danno atto che il suddetto corrispettivo è determinato ad esito della procedura aperta del bando di gara espletato con utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" e con le modalità previste per l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
4. La Provincia informa l'Operatore economico, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alle liquidazioni del direttore dell'esecuzione del contratto, anche per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio.
5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo provinciale della fattura corretta, con onere dell'impresa di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Di per sé l'accettazione della fattura sul sistema di interscambio non comporta l'obbligo di corrispondere il pagamento, in ogni caso subordinato alle verifiche di correttezza e spettanza delle relative somme.
6. L'Operatore economico prende atto, inoltre, che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, da parte della Provincia, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. 6Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di

natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00), non risultando presenti interferenze comportanti costi.

8. La Provincia effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente L'Operatore economico si impegna a comunicare alla Provincia ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
9. I pagamenti sulle suddette coordinate bancarie indicate dall'Operatore economico esonerano la Provincia da ogni e qualsivoglia responsabilità.
10. L'Operatore economico prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.
11. La Provincia dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. del, sul bilancio per l'esercizio 2019, impegno n. , per l'esercizio 2020, impegno n. per l'esercizio 2021, impegno n., per l'esercizio 2022, impegno n.
12. La Provincia informa l'Operatore economico che le fatture relative al presente affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto e con il numero e la data della determinazione di impegno di spesa, come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000 e che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 55/2013, il codice IPA del Servizio destinatario delle fatture elettroniche è
13. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

ARTICOLO 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. In particolare l'Operatore economico si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007;

b) ad inserire, nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

c) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la Provincia, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.

4. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 6

(Livelli di servizio e penali)

1. Il rispetto dei livelli di servizio previsti dal capitolato è verificato con cadenza trimestrale sulla base di rapporti presentati al direttore provinciale

- dell'esecuzione che potrà avvalersi del supporto del comitato tecnico del bibliotecari (COTEBI). In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio
2. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio le Parti danno atto che saranno applicate le conseguenti penali previste dal capitolato.
 3. Le penali sono tra loro cumulabili sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del presente contratto.
 4. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo o sulle somme comunque dovute dalla Provincia. Se l'ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà della Provincia rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall'Operatore economico nel termine assegnato.
 5. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà della Provincia di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 7

(Cessione del credito)

1. Qualora l'Operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese alla Provincia l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 136/2010.
2. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile alla Provincia per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

ARTICOLO 8

(Cauzione definitiva)

1. La Provincia prende atto che l'Operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo 50/2016, cauzione definitiva di euro, commisurata al valore del presente contratto, a mezzo di garanzia fideiussoria, in data/2019, e relativa appendice, stipulata con La suddetta polizza è stata acquisita al protocollo generale della Provincia in data /2019, al n. di registro, come allegato alla nota del /2019 trasmessa dall'Operatore economico.

2. La suddetta cauzione è di importo ridotto del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Operatore economico è in possesso della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, come risulta dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n. IT/1039.00, rilasciato dal SGS Italia, con scadenza ed acquisita unitamente all'offerta al protocollo generale della Provincia il, al n. di registro. La suddetta cauzione è ulteriormente ridotta del 20% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Operatore economico è in possesso della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, come risulta dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n., con scadenza ed acquisita unitamente all'offerta al protocollo generale della Provincia il, al n. di registro. (COMMA EVENTUALE)

3. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, utilizzando a tal fine i provvedimenti di liquidazione, direttamente rinvenibili dal portale web della Provincia.

4. L'Operatore economico riconosce e accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, la Provincia ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta

cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. La Provincia potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Operatore economico e che la Provincia stessa abbia, a qualunque titolo, anticipato.

ARTICOLO 9

(Polizza assicurativa)

1. La Provincia prende atto che l'Operatore economico ha prodotto, come previsto dall'articolo 13 del capitolato amministrativo, già allegato al presente atto sotto la lettera "A", apposita garanzia assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni arrecati alle biblioteche del SBPVR (perdita o danneggiamento di materiale bibliotecari e/o perdita di dati del SBPVR) come da polizza di assicurazione n., stipulata con , con massimale di euro 1.000.000,00 per sinistro.
2. Copia della suddetta polizza, e relativi allegati, sono stati acquisiti al protocollo generale della "Provincia" in data /2019 al n. , e in data /2019 al n. di registro, trasmessi dallo stesso Operatore economico.
3. L'Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui ai precedente comma 1 per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al direttore dell'esecuzione del contratto i relativi certificati di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.
4. Qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il presente Atto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.
5. La polizza assicurativa ha durata, per legge, fino alla data di emissione del

certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 10

(Protocollo di legalità e codice di comportamento)

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione", per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. In particolare l'Operatore economico si impegna:

a) a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;

b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

3. L'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto – ammissibili solo se dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati -, e di subcontratto l'impegno espresso al precedente comma 1.

4. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Operatore economico porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

5. La Provincia si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche di

cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.

6. L'Operatore economico si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel codice di comportamento della Provincia di Verona consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali.

ARTICOLO 11

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 12

(Specifiche modalità e termini della verifica di conformità)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la verifica di conformità e l'attestazione di regolare esecuzione l'articolo 102 del D.lgs. 50/2016, oltre a quanto meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 13

(Risoluzione del contratto)

1. La Provincia si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora l'Operatore economico sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato speciale e all'offerta presentata in sede di gara, o comunque per grave inadempimento o ritardo, anche se relativo a condizioni e presidi di sicurezza.

2. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto

opera anche, di diritto, nelle seguenti ipotesi:

- a) si sia verificata l'applicazione di penali superiori al 10% del valore presunto dell'intero contratto;
- b) si verificano le condizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 50/2016;
- c) in caso di cessazione dell'attività, fallimento, altra procedura concorsuale, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Operatore economico; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
- d) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela;
- e) grave violazione della riservatezza di dipendenti o altri soggetti, anche destinatari diretti o indiretti delle prestazioni, i cui dati sono oggetto di trattamento;
- f) mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- g) successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
- h) sia stata disposta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale;

i) sia stata disposta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

l) mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale;

m) nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Atto e ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.

3. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che la Provincia intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'Operatore economico, ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere g) e h), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Provincia è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. La risoluzione non esime l'Operatore economico dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

5. Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.

6. Nel caso in cui l'Operatore economico risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, la Provincia diffida l'Operatore economico a conformarsi alle condizioni previste nel presente contratto e assegna un termine per l'adempimento.

7. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la Provincia, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

8. Si applica l'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 14

(Recesso del contratto)

1. La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento entro i 6 mesi dal suo avvio, con preavviso minimo di 30gg., e senza nulla dover all'affidatario per i servizi resi dalla ultima verifica di regolarità trimestrale del servizio acquisita e fino a quel momento prestati, e fatto salvo l'obbligo di garantire la continuità del servizio ed il trasferimento di tutte le informazioni a quel momento esistenti in SBPVR ad altro operatore incaricato, nei seguenti casi:

a) in conseguenza al ridimensionamento del numero di Comuni aderenti alla convenzione SBPVR di cui in premessa, con conseguente minor trasferimenti alla Provincia a copertura del contratto di affidamento;

b) a seguito di verificata inadeguatezza della piattaforma informatica messa a disposizione.

2. La Provincia, qualora rilevi la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale, le comunica all'Operatore economico con i mezzi previsti dal presente contratto. L'Operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. La Provincia non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'Operatore economico deve incondizionatamente aderire.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente e in assenza di positivo riscontro, la Provincia recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per

l'Operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione. Anche in questa ipotesi l'Operatore economico è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario alla Provincia di formalizzare la sottoscrizione della convenzione con la Consip e/o con la centrale di committenza regionale.

ARTICOLO 15

(Subappalto)

1. È fatto divieto all'Operatore economico di subappaltare, anche parzialmente, l'appalto in quanto tale facoltà non è stata esercitata in sede di gara.(ARTICOLO EVENTUALE)

ARTICOLO 16

(Responsabilità)

1. L'Operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
2. Ove venga promossa azione giudiziaria nei confronti della Provincia per le prestazioni dovute dall'Operatore economico, questi si impegna a sollevarla da responsabilità, anche in sede processuale.
3. L'Operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 17

(Obblighi dell'Operatore economico verso i lavoratori)

1. Il signor dichiara che l'Operatore economico applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché di quelli previsti in materia di sicurezza con particolare riferimento al decreto legislativo 29 aprile 2008 n. 81.

ARTICOLO 18

(Sicurezza e rischi da interferenza)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, si rileva un basso tenore di rischio dell'attività prevista tale da non richiedere misure particolari, e non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico, poichè trattasi di attività propria e tipica dell'operatore, svolta presso la sede e con mezzi e strutture dell'affidatario, e solo in parte presso le biblioteche, che assicurano il rispetto del proprio sistema generale di sicurezza. A tale scopo si specifica che, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2006, n. 3, il servizio oggetto del presente capitolato non richiede la preventiva predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, trattandosi di servizio per cui non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici. Si specifica, tuttavia, che per il 10% delle ore previste, i dipendenti del soggetto aggiudicatario prestano la propria attività all'interno delle amministrazioni del territorio provinciale. A tale scopo, il soggetto aggiudicatario si obbliga a coordinarsi con dette amministrazioni, per assicurare la corretta

applicazione del documento di valutazione del rischio adottato. La Provincia di Verona, pertanto, non ha redatto il DUVRI.

1. Eventuali specifiche indicazioni saranno oggetto di tempestivo coordinamento tra le parti.

ARTICOLO 19

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. La Provincia informa l'Operatore economico che il direttore dell'esecuzione del contratto è , della Unità Operativa Informatica della Provincia.

2. La Provincia si impegna a comunicare all'Operatore economico l'eventuale variazione del nominativo del suddetto direttore.

ARTICOLO 20

(Referente dell'Operatore economico)

1. L'Operatore economico dichiara che il signor è responsabile del coordinamento dell'esecuzione dell'appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Operatore economico.

In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

ARTICOLO 21

(Foro competente)

1. Foro territorialmente competente è quello di Verona.

ARTICOLO 22

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia.

ARTICOLO 23

(Spese contrattuali)

1. L'Operatore economico assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. L'Operatore economico ha già depositato le spese contrattuali sul conto corrente della Provincia tenuto dal tesoriere provinciale.

ARTICOLO 24

(Registrazione)

1. La Provincia e l'Operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto del presente contratto ammonta ad euro (€) oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. La Provincia e l'Operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto per € al pagamento dell'I.V.A. per cui chiedono la registrazione in misura fissa.
3. Il presente atto è redatto

ARTICOLO 25

(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. La Provincia e le amministrazioni proprietarie delle biblioteche aderenti a SBPVR nomina l'Operatore economico responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Operatore economico, in qualità di Responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che sono pubblicate nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – www.provincia.vr.it – alla voce “Privacy“ – sezione istruzioni generali e che l'Operatore economico dichiara di conoscere ed accettare.

3. L'Operatore economico deve in ogni caso comunicare alla Provincia i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

4. Il signor dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – www.provincia.vr.it – alla voce “Privacy“.

5. Il dirigente provinciale informa il signor che “titolare” del trattamento è la Provincia stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il, dirigente del servizio provinciale contratti; per ciò che riguarda l'esecuzione del servizio è il, funzionario del servizio, e, per quanto attiene ai pagamenti, il, dirigente dell'area provinciale di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al citato documento “Informativa per l'utenza esterna”.

Io segretario rogante ho letto il presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia su ventidue pagine a video e parte della ventitreesima.

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza,

unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano espressamente dalla lettura degli stessi, salvo l'allegato di cui appresso, appositamente letto.

Le clausole vessatorie sono state sottoscritte dall'operatore economico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata, sull'allegato file al presente atto denominato "allegato B, Clausole vessatorie".

Io segretario rogante ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.